



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G. FALCONE - P. BORSELLINO**

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado

Via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA MARINA (RC) - Tel. 0964/82039

E-mail: rcic826001@istruzione.it - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 -

Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Premessa

Il presente regolamento intende offrire a tutti gli utenti della scuola puntuali riferimenti per costruire i diversi momenti su cui si basa la convivenza educativa.

Nel delineare tali aspetti, oltre ad attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 249/98 istitutivo dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, ai singoli articoli in esso contenuti e al D.P.R. 235/2007, si delinea un modello di disciplina ispirato alle finalità educativo-formative piuttosto che punitive. Spetta al Dirigente, ai Docenti, ai Consigli di classe inquadrare i comportamenti trasgressivi e lesivi della persona, valutare gli idonei interventi di riparazione, individuare il tipo di intervento educativo più consono alla mancanza attuata, tenendo conto dell'età dell'alunno e del suo personale progetto educativo, in relazione al quadro delle sanzioni fissate da questo Regolamento con l'adozione delle rispettive sanzioni e dei provvedimenti disciplinari, senza tralasciare le eventuali opzioni alternative.

Gli interventi educativi sono disposti secondo una scala di gradualità, dal più lieve al più grave, in relazione alla tipologia di mancanze rilevate. Il presente documento integra quanto già definito dal Regolamento d'Istituto che fissa regole comuni per la gestione degli spazi scolastici, per l'utilizzo delle palestre, delle aule speciali e dei laboratori, per le Visite e i Viaggi di Istruzione.

Principi e finalità del regolamento disciplinare

Per tutti gli alunni

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
2. Nessuno può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

I seguenti punti si riferiscono agli alunni delle classi 4^a e 5^a della Scuola primaria e di tutte quelle della Scuola secondaria di 1° grado:

1. La responsabilità disciplinare e personale.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui persona.
3. Tutte i provvedimenti educativi possono essere irrogati soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato.

4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. In particolare la proporzione tra fatto contestato e accertato e la misura della sanzione deve tener conto anche della recidiva nel comportamento sanzionabile nonché dell'effetto emulativo che lo stesso possa avere tra i compagni (sul giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta influisce il disagio provocato nella comunità locale e la recidiva dell'alunno).

5. Le sanzioni disciplinari devono essere inserite nel fascicolo personale.

Art.1 (Mancanze disciplinari) Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose; debbono inoltre osservare i regolamenti dell'istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento. Costituiranno comunque mancanze disciplinari:

- i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.
- Le infrazioni che si potranno verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (visite e viaggi d'istruzione, attività integrative e laboratoriali, ...)
- Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; e pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto. (Art. 5.2 del Regolamento d'Istituto)

Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio consoni all'ambiente scolastico.

Art.2 (Responsabilità disciplinare). La responsabilità disciplinare e personale.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto.

La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e dagli adulti che svolgono attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art.3 (Sanzioni disciplinari). Le sanzioni disciplinari sono l'**ammonizione orale o scritta**, e la **sospensione-allontanamento dalle lezioni**. I comportamenti scorretti sono segnalati dai docenti sull'apposita da parte del libretto delle giustificazioni, sul RE, sul diario dell'alunno o sul registro di classe. Dopo tre note la mancanza verrà portata a conoscenza del capo d'istituto per gli opportuni provvedimenti (ammonizione orale, ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia). Dopo cinque note sul registro l'alunno è sospeso salvo differente valutazione da parte del Consiglio di classe. Nei casi di grave indisciplina gli alunni potranno essere sospesi dalle lezioni, su parere del Consiglio di Classe, con la presenza dei soli docenti. Tale parere dovrà essere ratificato dalla Giunta Esecutiva (art.10 comma 11 del T.U.DL 297 del 16 aprile 1994). (Art. 5.3 del Regolamento d'Istituto)

Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto o oralmente, per quanto riguarda la sola ammonizione orale, sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato e alla sua famiglia.

I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati o agli alunni stessi, se maggiorenni.

A titolo puramente esemplificativo si allegano in parte integrante al presente verbale le tabelle A, B, C, D, E che si riferiscono a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari non gravi (lievi) e gravi: qualsiasi comportamento che comunque violi i regolamenti potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

In tutte le sanzioni devono essere specificate in maniera inequivocabile, rigorosa e chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione.

Art.4 (Ammonizione). L'ammonizione - orale o scritta - e il provvedimento disciplinare più lieve ed è irrogata dal Dirigente Scolastico dopo tre note scritte effettuate dai docenti della classe all'indirizzo dello studente. (Art. 5.3 del Regolamento d'Istituto) e può essere associata ad interventi educativi che inducano lo studente alla riflessione critica sui fatti compiuti.

L'ammonizione è data in forma orale, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento, qualora lo studente accetti la conversione della sanzione ai sensi del successivo art.6 del regolamento. L'accettazione della conversione comporta rinuncia all'appello.

L'ammonizione irrogata per iscritto può essere impugnata innanzi all'Organo di Garanzia, nelle forme di cui ai successivi artt. 8 e 9.

Art.5 (Sospensione - allontanamento dalle lezioni). La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari. Per un periodo non superiore a quindici giorni, (ad eccezione dei casi di bullismo e cyberbullismo) l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di Classe, riunito con la presenza dei soli docenti. Tale parere dovrà essere ratificato dalla Giunta Esecutiva (art.10 comma 11 del T.U.DL 297 del 16 aprile 1994).

Dopo cinque note sul registro l'alunno è sospeso salvo differente valutazione da parte del Consiglio di classe. Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Classe: tale convocazione va notificata ai genitori/tutori dello studente interessato, che si presenta con i suoi genitori, eventualmente accompagnato da testimoni, ad esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Il Consiglio di Classe, convocato per esaminare l'eventuale irrogazione di una sospensione, può attribuire un'ammonizione.

Art.6 (Conversione/accompagnamento delle sanzioni)..

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, **in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, possono essere accompagnati o sostituiti da interventi educativi riparatori.**

Tali interventi sono finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, al rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

L'organo che commina la sanzione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Sono previsti i seguenti interventi educativi riparatori:

- riflessione sul comportamento che l'alunno ha adottato e sulle motivazioni che l'hanno determinato;
- riflessione sull'importanza di organizzarsi in modo funzionale per l'attività didattica;
- richiesta di scuse private o pubbliche;
- produzione obbligatoria di un elaborato (da svolgere a casa in collaborazione coi genitori) sui fatti accaduti e riflessioni sulle conseguenze delle proprie azioni;
- assegnazione di un lavoro in classe durante i momenti di pausa didattica o a casa (compiti non eseguiti o non terminati);
- assegnazione di un compito di rinforzo, da eseguirsi a casa, inerente l'attività svolta in classe al momento della mancanza disciplinare;

- pulizia degli spazi e degli arredi compromessi;
- intervento riparatorio del danno e ripristino della situazione antecedente;
- risarcimento economico del danno procurato;
- svolgimento di mansioni utili alla comunità scolastica durante le attività ricreative;
- collaborazione con il personale di servizio nella pulizia dell'ambiente;
- conversione della sospensione dalle lezioni con attività socialmente utili favorendo un reale e concreto confronto con i valori della solidarietà e l'assunzione di stili di comportamento positivo, che sviluppino la formazione di una coscienza responsabile e la crescita consapevole dei ragazzi.

La conversione della sospensione può comportare la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica. L'accettazione della attività alternativa comporta la rinuncia al ricorso.

Art.7 (Procedimento). Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni: l'organo competente all'irrogazione della sanzioni può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio.

Qualora allo studente il Consiglio di Classe abbia affiancato un tutor, quest'ultimo può essere sentito nel corso del procedimento,

Art.8 (Impugnazioni). Avverso la sanzione disciplinare della sospensione e ammesso ricorso all'organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione stessa, in conformità a quanto previsto dall'art.328 comma 4 del D.Lgs.n.297/94.

Avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta e ammesso ricorso da parte degli studenti (maggioresenni) o dei loro genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'organo di garanzia di cui al successivo art.9.

L'avvenuta conversione della sanzione comporta rinuncia all'impugnazione.

Per quanto attiene all'impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dalla normativa vigente in materia sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/98 e successive modificazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette e ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori/tutori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.

L'eventuale astensione viene conteggiata tra i voti che concorrono al mancato accoglimento del ricorso.

L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).

Di ogni riunione viene redatto verbale dal quale devono emergere le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della sanzione e le eventuali posizioni difformi di qualcuno dei componenti. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

DOVERI	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE Chi accerta e stabilisce la sanzione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	1. Elevato numero di assenze (escluse ragioni documentabili e di salute) 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" in occasione di verifiche e/o interrogazioni; 4. Contraffazione di firme 5. Ritardi e uscite anticipate (non documentate) 6. Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora o nel trasferimento d'aula 7. Allontanamento dalla classe senza autorizzazione 8. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe 9. Consegna non puntuale dei documenti scolastici 10. Mancato svolgimento del lavoro e delle esercitazioni assegnati (lavoro domestico)	Ammonizione verbale con annotazioni sul registro personale del docente Il ripetersi delle mancanze disciplinari per almeno 3 volte comporta l'ammonizione orale o scritta	Il Dirigente: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione dell'ammonizione anche associata a misure di carattere educativo 3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa

<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p>	<p>1. Espressioni maleducate e linguaggio offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei docenti, di esperti esterni, del personale della scuola e/o dei compagni</p> <p>2. Interventi inopportuni durante le lezioni</p> <p>3. Schiamazzi nelle aule e nei corridoi</p> <p>4. Non rispetto del materiale altrui</p> <p>5. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione</p> <p>6. Mancato rispetto nell'abbigliamento</p> <p>7. mancato rispetto delle "regole" anche in luogo esterno alla attività scolastica (guida musei, chiese,...)</p>		
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p>	<p>1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati</p> <p>2. mancato rispetto delle procedure d'esodo in prove di evacuazione o in situazione di emergenza</p> <p>3. inadempienze durante il servizio mensa e lungo le vie d'esodo (scale, corridoi,...)</p>		
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente e degli spazi della scuola</p> <p>2. Danneggiamenti volontari delle attrezzature di laboratorio, ecc...</p> <p>3. Scritte su muri, porte e banchi e arredi scolastici</p>		

	4. Uso improprio delle attrezzature e dei sussidi didattici		
USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE E ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO	1. Uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche durante l'attività didattica		

TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI (LIEVI) SANZIONE: AMMONIZIONE

TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - SANZIONE: Sospensione fino a 15 giorni (in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98)

DOVERI	COMPORAMENTI	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
	che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)		Chi accerta e stabilisce la sanzione

<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p>	<p>1. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui</p> <p>2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui</p> <p>3. Discriminazione nei confronti di altre persone per religione, cultura, etnia, ...</p> <p>4. Compimento di fatti di reato con violenze fisiche, verbali e/o psicologiche atte a limitare la libertà personale</p>	<p>Ammonizione scritta annotata sul registro di classe e sul libretto/diario personale I</p> <p>Il ripetersi delle mancanze disciplinari per 5 volte comporta:</p> <p>Allontanamento temporaneo fino ad un massimo di 15 giorni</p> <p>Il provvedimento potrà prevedere l'obbligo di frequenza e/o l'assegnazione di attività "riparatorie" orientate al recupero educativo</p>	<p>Il Consiglio di Classe che:</p> <p>1. accoglie le segnalazioni in unione con la Dirigenza e accerta la veridicità delle infrazioni</p> <p>2. applica la sanzione della sospensione</p> <p>3. offre la possibilità della conversione (anche parziale) della sanzione individuando le attività necessarie alla conversione stessa</p> <p>APPELLO</p> <p>All'Organo di garanzia</p>
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p>	<p>1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati</p> <p>2. Introduzione nella scuola o nelle attività connesse (visite istruzione) di alcolici, droghe o armi (taglierini, coltelli,...)</p>		
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle aule e in palestra)</p> <p>2. Infrazioni non gravi di cui alla tabella A che si ripetono dopo sanzioni già applicate</p>		

USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE E ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO	<p>1. Uso anche reiterato del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche durante l'attività didattica</p> <p>2. Fatti di gravità accertati (uso del telefono cellulare per diffusione di immagini e/o filmati a contenuto pornografico, violazione della privacy di coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il senso del pudore,)</p>		
--	--	--	--

TABELLA C:INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI – SANZIONE: Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

DOVERI	COMPORAMENTI	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
	che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)		Chi accerta e stabilisce la sanzione

<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p>	<p>1. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.)</p> <p>2. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone</p>	<p>Allontanamento superiore ai 15 giorni e trascrizione nel fascicolo personale</p>	<p>Il Consiglio di Istituto che:</p> <p>1. accoglie le segnalazioni in unione con la Dirigenza e accerta la veridicità delle infrazioni</p> <p>2. verifica che il fatto commesso sia di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo</p> <p>3. applica la sanzione della sospensione dopo aver verificato che la sospensione non comprometta la validità</p> <p>a</p>
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p>	<p>1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati e/o danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature con una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (propria e/o altrui)</p>		
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle aule e in palestra)</p>		

	2. Infrazioni non gravi di cui alla tabella A che si ripetono dopo sanzioni già applicate		
USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO	<p>1. Reiterati fatti di eccezionale gravità accertati e imputabili a uno o più alunni (uso del telefono cellulare per diffusione di filmati a contenuto pornografico, violazione della privacy di docenti e coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il senso del pudore)</p> <p>2. Infrazioni gravi di cui alla tabella B che si ripetono dopo sanzioni già applicate.</p>		

TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI – SANZIONE: Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis)

DOVERI	COMPORAMENTI	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
	che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)		Chi accerta e stabilisce la sanzione

<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale 2. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone 3. Infrazioni gravi di cui alla tabella C che si ripetono dopo sanzioni già applicate 	<p>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico e trascrizione nel fascicolo personale</p>	<p>Il Consiglio di Istituto che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni in unione con la Dirigenza e accerta la recidività di reati che costituiscono gravi pericoli alla comunità 2. verifica che non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico 3. verifica che la sospensione non determini l'impossibilità per l'alunno di essere valutato in sede di scrutinio finale 4. applica la sanzione della sospensione solo se sono stati commessi "reati che violano la dignità e il rispetto della persona o con una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e i fatti commessi sono di tale gravità da richiedere deroga all'allontanamento fino a 15 giorni" 5. procede con denuncia circostanziata all'autorità di polizia <p>APPELLO</p> <p>All'Organo di garanzia</p>
---------------------------------	---	---	---

<p>RISPETTO DELLE E NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati e/o danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature con una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone</p> <p>2. Infrazioni gravi di cui alla tabella C che si ripetono dopo sanzioni già applicate</p>		
<p>USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIA TURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO</p>	<p>1. Reiterati fatti di eccezionale gravità accertati e imputabili a uno o più alunni (uso del telefono cellulare per diffusione di filmati a contenuto pornografico, violazione della privacy di docenti e coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il senso del pudore)</p>		

Tabella E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

DOVERI	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE Chi accerta e stabilisce la sanzione
--------	--	--------------------------	---

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Il presente regolamento è pubblicato all'albo della Scuola e sul sito

Esso viene presentato alle famiglie in occasione della prima assemblea delle classi

Per ogni norma non contemplata dal vigente Regolamento si intendono applicate le disposizioni presenti nello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

Il presente regolamento può essere modificato previa consultazione sulla base delle eventuali osservazioni presentate formalmente dagli organi Collegiali, dal personale scolastico, dal dirigente.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.78 del 5 maggio 2021.